

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4311

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LA MALFA, DEL PENNINO, GRILLO SALVATORE, BOGI,
BRUNI GIOVANNI, DUTTO, ERMELLI CUPELLI, GORGONI,
GUNNELLA, MARTINO, MEDRI, PELLICANÒ, POGGIOLINI,
RAVAGLIA, SANTORO**

Presentata il 27 ottobre 1989

Norme sull'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri non appartenenti alla Comunità economica europea e degli apolidi, e sull'asilo politico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il fenomeno dell'immigrazione incontrollata e, in larga misura, clandestina ha assunto in Italia dimensioni che suscitano ormai allarme e che impongono un intervento di razionalizzazione prima che sia troppo tardi e ci si debba trovare a lamentare l'ennesima occasione di crescita civile perduta

Non si tratta di mettere in discussione l'immagine di grande paese aperto e liberale dell'Italia si tratta anzi di renderla meno ipocrita e più concretamente vera e completa, a partire dalle disposizioni in materia di asilo politico, cui significativamente è dedicato il capo II di questa proposta. Il principio di fondo dal quale partiamo è che il necessario e in certa

misura comunque inevitabile inserimento di cittadini extracomunitari nella nostra comunità nazionale potrà essere reciprocamente fruttuoso e dar vita a una più ricca e ordinata convivenza solo se esso avverrà in misura progressiva ed equilibrata, rapportata alle effettive esigenze dell'economia nazionale e alla effettiva capacità delle pubbliche amministrazioni di predisporre quelle strutture di sostegno e quelle procedure cui è subordinata la doverosa soddisfazione dei diritti e delle aspettative degli immigrati

Su questo proponiamo di ragionare con pacatezza, respingendo approcci pasticciati che dietro la cattiva coscienza d'un malinteso buon cuore rischiano di

condannare il paese a subire lacerazioni che per ragioni storiche altri paesi europei e occidentali hanno dovuto conoscere e alle quali tuttora tentano con difficoltà di mettere riparo. Non c'è davvero ragione per non trarre da quelle esperienze il dovuto insegnamento.

Né è lecito far finta di dimenticare che, a fronte di certe tendenze solo astrattamente « liberali » e favorevoli a una piena apertura, c'è nella concreta realtà dei fatti l'irresponsabile predisposizione delle condizioni che favoriscono e incentivano il peggior degli sfruttamenti: chiudere gli occhi o, peggio, tollerare l'immigrazione clandestina di massa significa in effetti da un lato mettere a repentaglio la civile convivenza, dall'altro obbligare all'autosfruttamento (quando non alla criminalità) migliaia di persone, ad esclusivo vantaggio di datori di lavoro senza scrupoli (quando non di mafia e camorra).

La filosofia che sorregge questo progetto, dunque, è quella che caratterizza da sempre le posizioni di una forza politica convinta della necessità e della possibilità, purché sulla base d'un doveroso pragmatismo, di governare i fenomeni sociali senza lasciarsene travolgere per incapacità o ignoranza in ciò che è possibile rintracciare, in ultima analisi, la natura stessa di una forza della sinistra democratica.

Si tratta dunque d'innovare la legislazione preesistente in modo da, per un verso, ottemperare al dettato costituzionale in materia di asilo politico (riconosciuto come vero e proprio diritto soggettivo perfetto dall'articolo 10 della Costituzione), dall'altro di assicurare ai cittadini extracomunitari immigrati tutti i diritti del cittadino ad eccezione di quelli politici nella consapevolezza che ciò è immaginabile solo programmandone l'ingresso e il soggiorno.

La proposta, d'altro canto, si fonda su un attento studio del fenomeno e trae profitto dalla notevole mole di informazioni acquisite anche in sede parlamentare (grazie, per esempio, alla intensa se-

rie di audizioni tenute nell'ambito dell'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione Affari costituzionali). Da esse emergono con sufficiente nitidezza le ragioni del virtuale fallimento della legge n. 943 del 30 dicembre 1986 e i punti sui quali incidere per dotare le strutture pubbliche degli strumenti utili a controllare un fenomeno per ora incontrollato (e ben sapendo che la cosiddetta « copertura amministrativa » è assolutamente indispensabile per evitare disposizioni semplicemente declamatorie).

Qui di seguito si illustrano gli aspetti più significativi della proposta, la quale del resto si coordina perfettamente con l'intenzione già manifestata nei mesi scorsi dal Governo italiano, ma poi lasciata inattuata, di aderire all'accordo di Schengen fra Francia, Repubblica federale tedesca, Belgio, Olanda e Lussemburgo. Si può affermare anzi solo sulla base di una normativa che almeno nelle linee generali ricalchi quella da noi suggerita è immaginabile che l'Italia si metta nelle condizioni concrete di sottoscrivere quel documento.

1 Programmazione dei soggiorni

La proposta affida al Governo il compito di fissare di anno in anno la programmazione triennale delle immigrazioni a scopo di lavoro, ed indica i criteri sulla base dei quali il Governo deve agire (esigenze dell'economia nazionale, strutture e risorse di accoglienza disponibili, numero degli stranieri già iscritti nelle liste di collocamento, accordi internazionali in vigore).

L'autorità competente (Ministero dell'Interno, anche per il tramite degli uffici consolari) rilascia i permessi solo nell'ambito del numero programmato (articoli 9 e 10).

2 Controllo degli ingressi e dei soggiorni

Il meccanismo immaginato si fonda su due istituti diversi, in parte già esistenti, che vengono però ridisciplinati in modo

razionale. Si tratta del visto che, salvo accordi bilaterali, diventa necessario per l'ingresso di tutti i cittadini extracomunitari. Per quanto ciò possa comportare qualche difficoltà coi paesi nei confronti dei quali l'Italia oggi non chiede il visto (paesi del Maghreb, Turchia, e altri), tale strumento è assolutamente indispensabile ai fini del controllo (articolo 2).

Diverso il caso del vero e proprio permesso di soggiorno. Come il visto, esso non rappresenta il corrispettivo di un diritto soggettivo (salvo il caso in cui sia preceduto dal riconoscimento dell'asilo, vedi dopo), ma oggetto di una vera e propria concessione. Ne sono previsti diversi tipi (articoli da 3 a 6). Con particolare attenzione la proposta disciplina il permesso per motivi di lavoro, che è comunque subordinato a una serie di accertamenti anche relativi alle condizioni sanitarie del richiedente. Va osservato che il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno deve fissare la propria residenza e iscriversi all'anagrafe del comune prescelto entro 30 giorni (articolo 7).

La mancanza del visto comporta il respingimento alla frontiera (se il visto non può essere concesso direttamente dall'autorità di frontiera, come è in alcuni casi previsto), la mancanza di un valido permesso di soggiorno comporta l'espulsione o l'allontanamento (con accompagnamento) dal territorio nazionale.

D'altro canto lo straniero extracomunitario dotato di permesso e iscritto all'anagrafe del comune di residenza gode di tutti i diritti e assume tutti i doveri del cittadino italiano (con eccezione dei diritti politici e del dovere di prestare servizio militare, che resta subordinato a quanto stabilito da accordi bilaterali) ne consegue l'iscrizione del cittadino extracomunitario legalmente residente negli elenchi del Servizio sanitario nazionale (alle stesse condizioni dei cittadini italiani).

Il panorama dei diritti dell'immigrato legalmente residente è ampliato da una disposizione sulla base della quale questi può chiedere dopo cinque anni di resi-

denza la cittadinanza italiana (salve alcune clausole di esclusione) (articolo 8).

3 Misure paramministrative per il controllo

Fra le numerose ragioni sia del fallimento della legge n. 943 del 1986, sia dell'ingresso incontrollato di stranieri extracomunitari in Italia vi sono certamente direttive amministrative sbagliate e carenza di risorse umane e tecnologiche. A ciò la proposta cerca di ovviare in due modi finanziando un grande programma di informatizzazione che consenta il collegamento in tempo reale e il varo di adeguati programmi presso (a) consolati, (b) posti di frontiera, (c) uffici del lavoro. Basti pensare che oggi solo gli espulsi per particolari motivi vengono inseriti nella rubrica (non informatizzata) delle persone da respingere alla frontiera sicché gli allontanati ed espulsi, di fatto, sono in grado di rientrare in Italia quando vogliono, purché siano dotati di un passaporto valido.

In secondo luogo la proposta si fa carico di prevedere un ampliamento degli organici della polizia di Stato per far fronte all'esigenza di più stringenti controlli alle frontiere (che non paralizzino peraltro la mobilità).

4 Clandestini attualmente in Italia

La legge non prevede una sanatoria. Essa prevede semplicemente che i cittadini extracomunitari illegalmente presenti sul territorio italiano al momento dell'entrata in vigore della legge siano tenuti entro 90 giorni o ad allontanarsi o a presentarsi all'autorità di polizia, pena l'espulsione sulla base delle disposizioni che la legge stessa prevede in merito per i casi in cui lo straniero extracomunitario non è dotato di permesso di soggiorno valido. Coloro che si presentano all'autorità di polizia possono chiedere un per-

messo di soggiorno che sarà rilasciato anche in deroga al numero fissato secondo le nuove disposizioni generali

5 *Asilo politico*

Come si è già avuto modo di osservare, l'asilo per i rifugiati politici rappresenta a mente dell'articolo 10 della nostra Costituzione un vero e proprio diritto soggettivo perfetto (diversamente dal soggiorno nel nostro Paese). In materia il nostro Paese è fortemente inadempiente non già sotto il profilo internazionale, quanto nei confronti, appunto, della propria legge fondamentale. In contrasto con essa fu, nel 1951, la firma con riserva limitativa su base geografica (cosiddetta « riserva geografica ») della convenzione di Ginevra (a tale riserva si aggiungeva una seconda di natura temporale ritirata dall'Italia nel 1967). D'altra parte, diverse critiche ha fin qui suscitato anche la procedura d'esame delle richieste di asilo assai poco garantita.

Tali considerazioni inducono a formulare il capo II della presente proposta di legge in maniera tale che colui il quale domanda al nostro Paese asilo politico veda la propria posizione adeguatamente tutelata e non subisca le conseguenze di un eventuale ritardo nella pronuncia. In particolare l'articolo 17 dispone che non possano essere dedotti elementi ostativi rispetto alla concessione dello *status* di rifugiato da fatti che non dipendono dalla libera determinazione del soggetto interessato (non possono essere considerate, per esempio, rinunce o condizioni di qualsiasi genere eventualmente accettate prima di varcare il confine o presso uffici del Paese d'origine). Inoltre l'eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e potrà essere impugnato davanti all'autorità giudiziaria. Al rifugiato politico sono estesi tutti i diritti e i doveri del cittadino italiano, eccezion fatta per l'iscrizione nelle liste elettorali.

Va infine osservato che colui cui è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato politico ha diritto (appunto come un cit-

tadino italiano) all'iscrizione nelle liste di collocamento (al di fuori del numero programmato che riguarda gli stranieri extracomunitari).

6 *Lavoro autonomo*

La questione del lavoro autonomo rappresenta uno degli aspetti più delicati e tecnicamente complessi della legislazione in materia di cittadini extracomunitari.

Da un lato si tratta di uno degli aspetti dell'immigrazione di più manifesta e clamorosa evidenza, dall'altro si tratta di uno di quelli che ha provocato le maggiori reazioni negative (anche al di là della sua effettiva consistenza in termini di possibile movimento d'affari), in particolare da parte di categorie, quelle del commercio, convinte di subire una sleale concorrenza.

La difficoltà di affrontare la questione nasce però da altre considerazioni in particolare deriva dal fatto che, nel caso del lavoro autonomo (leggi « commercio ambulante ») lo straniero extracomunitario non cerca affatto « parità di trattamento » rispetto al cittadino italiano anzi, la possibilità di esercitare quell'attività dipende strettamente dalla possibilità (allo stato attuale delle cose) di eludere una normativa che è notoriamente abbastanza limitativa degli accessi.

D'altro canto, è fortemente da dubitare che un approccio meramente repressivo sia possibile ed utile anche perché, al di là di diverse questioni che riguardano il soggiorno in Italia, colui che opera privo della prevista autorizzazione comunale (a sua volta subordinata all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio presso la camera di commercio) commette una mera infrazione amministrativa (a meno che i prodotti venduti non siano contraffatti caso in cui si integrano ipotesi di reato).

La proposta punta a ricondurre sotto controllo il fenomeno. Da un lato si prevede l'istituzione di una speciale sezione del registro degli esercenti per il commercio relativa agli ambulanti « senza ausilio

di mezzo meccanico, senza collaboratori e senza posto fisso », dall'altro si prevede l'obbligo per il cittadino extracomunitario di iscriversi ad essa e di chiedere al comune la prescritta autorizzazione (che i comuni sono tenuti a dare) E altresì previsto il pagamento in forma forfettaria delle imposte sul reddito delle persone fisiche (articolo 23)

E da osservare che tale sistema per un verso si fonda sulla considerazione che l'esigenza fondamentale e quella di ricondurre nell'ambito della legalità un fenomeno oggi incontrollato (in coerenza con l'impianto fondamentale della legge), per un altro verso sulla convinzione che esso, applicandosi le nuove norme sull'ingresso e sul soggiorno, non dovrebbe più venire alimentato in misura consistente, fino ad esaurirsi progressivamente

Va d'altra parte osservato che, per quel che riguarda aspetti diversi (la vendita di oggetti contraffatti, la costituzione di un canale ideale per produttori e grossisti illegali, e così via), si tratta di aspetti di rilevanza penale riguardo ai quali si deve indirizzare la doverosa repressione dell'autorità di polizia giudiziar-

ria il che appunto dovrebbe essere favorito dalla registrazione di questo tipo di ambulante

7 Altre misure

Ulteriori misure completano il complesso normativo che si sottopone alla nostra attenzione

a) il censimento dei cittadini stranieri extracomunitari (da farsi nel 1991 contestualmente al censimento nazionale),

b) la delega al Governo per una legge quadro (in quanto in larga misura diretta a disciplinare l'attività legislativa delle regioni) sulle azioni di sostegno a favore degli immigrati (corsi di italiano, personale di sostegno nelle scuole, strutture di socializzazione e ritrovo, uffici d'informazione sui diritti e doveri dei cittadini, strutture di prima accoglienza, corsi specifici di formazione professionale),

c) l'estensione agli apolidi della normativa, per quanto applicabile

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

ART 1

(Disposizioni generali)

1 La presente legge disciplina l'ingresso e il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri non appartenenti a Stati membri della Comunità economica europea, definiti cittadini stranieri extracomunitari. Sono fatte salve eventuali norme particolari più favorevoli anche in attuazione di accordi internazionali.

ART 2

(Visto d'ingresso)

1 L'ingresso in Italia di cittadini stranieri extracomunitari è consentito solo a coloro che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente, nonché, ove prescritto, di visto d'ingresso rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari.

2 Nel visto d'ingresso è specificata la durata, il motivo ed eventualmente il numero degli ingressi consentiti nel territorio della Repubblica. Il visto d'ingresso può essere concesso anche a tempo indeterminato.

3 Il visto d'ingresso può essere concesso anche dalle autorità di frontiera. In tal caso la sua validità non può essere superiore agli otto giorni, ed è prorogabile solo da parte del Ministero degli affari esteri, o con autorizzazione dello stesso.

4 A tutti i cittadini stranieri extracomunitari i quali chiedono il visto d'in-

gresso alle autorità diplomatiche e consolari, ove previsto, e in ogni caso a tutti i cittadini stranieri extracomunitari che si presentano alle frontiere italiane, le autorità competenti consegnano documentazione idonea ad illustrare le principali disposizioni che regolano il loro ingresso e soggiorno e, in generale, la condizione giuridica dello straniero extracomunitario in Italia. Tale documentazione deve essere offerta in lingua inglese, francese, tedesca, spagnola, portoghese, araba, russa oltre che nelle altre lingue stabilite dal Ministero degli affari esteri.

5 L'ingresso nel territorio italiano senza visto d'ingresso configura il reato di ingresso clandestino, punito con l'arresto da sei mesi a un anno e l'espulsione.

6 Il rimpatrio del cittadino straniero extracomunitario presentatosi alla frontiera e comunque respinto e a carico del vettore.

ART 3

(Permesso di soggiorno)

1 Il soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari è soggetto a concessione.

2 La concessione di cui al comma 1, cosiddetto permesso di soggiorno, è rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza anche attraverso le autorità diplomatiche o consolari su richiesta del cittadino straniero extracomunitario, il quale è tenuto, fra l'altro, a specificare il motivo per cui intende soggiornare in Italia.

3 Nel caso di ingresso a scopo di turismo, il permesso di soggiorno dev'essere richiesto al momento in cui viene richiesto il visto d'ingresso. Nel caso in cui il visto d'ingresso non sia previsto, dev'essere richiesto al momento dell'ingresso nel territorio italiano. In entrambi i casi, l'autorità competente rilascia senz'altro un permesso di soggiorno valido fino a una durata di 60 giorni, salvo vi ostino esplicite disposizioni di legge. Allo scadere dei 60 giorni lo straniero extracomunitario deve chiedere il rinnovo del permesso all'autorità di pubblica sicurezza. Ai fini del rinnovo lo straniero ex-

tracomunitario deve fornire dimostrazione della disponibilità in Italia di mezzi di sostentamento sufficienti per l'intero periodo di validità del permesso

ART 4

(Soggiorno per motivi di studio)

1 Il permesso di soggiorno per motivi di studio è rilasciato attraverso l'autorità diplomatica o consolare per la durata prevista del corso di studi cui il cittadino straniero extracomunitario ha ottenuto l'iscrizione

2 Oltre all'avvenuta accettazione della domanda di iscrizione a un istituto o a un'università pubblica o privata, il cittadino straniero extracomunitario, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, deve fornire dimostrazione della disponibilità in Italia di mezzi di sostentamento sufficienti per l'intera durata del corso, ovvero deve risultare assegnatario di una borsa di studio comunque bandita per cittadini stranieri e riconosciuta dal Ministero degli affari esteri. Tale condizione non esclude la facoltà dello studente di chiedere successivamente l'autorizzazione a prestare attività lavorativa a tempo determinato, durante il periodo di studio, per un tempo non superiore alle cinquecento ore annuali, secondo il disposto dell'articolo 6, comma 3, della legge 30 dicembre 1986, n. 943

3 Il permesso di soggiorno per motivi di studio non può essere rinnovato per più di due anni oltre la durata legale del corso di studi cui lo studente è iscritto

ART 5

(Soggiorno per motivi di lavoro)

1 Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato attraverso l'autorità diplomatica o consolare

2 L'autorità di pubblica sicurezza rilascia direttamente il permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini

stranieri extracomunitari che abbiano ottenuto il visto d'ingresso sul territorio italiano in base al riconoscimento del diritto d'asilo di cui al Capo II, ovvero ai cittadini stranieri extracomunitari che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per motivi diversi, quali turismo, studio, ricongiungimento familiare. Il permesso di soggiorno richiesto dal cittadino extracomunitario cui è stato riconosciuto il diritto di asilo politico e a tempo indeterminato

3 Le autorità competenti di cui ai commi 1 e 2 rilasciano il permesso di soggiorno per motivi di lavoro secondo le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12

ART 6

(Soggiorno per ricongiungimento familiare)

1 Il permesso di soggiorno per motivi di ricongiungimento familiare è rilasciato attraverso l'autorità diplomatica o consolare

2 Possono ottenere il permesso di soggiorno, salvo vi ostino esplicite disposizioni di legge, il coniuge nonché i genitori ed i figli dei cittadini stranieri extracomunitari legalmente residenti in Italia

ART 7

(Obbligo di residenza. Diritti e doveri del cittadino straniero extracomunitario cui è consentito soggiornare in Italia)

1 Il cittadino straniero extracomunitario cui sia stato rilasciato permesso di soggiorno in Italia per motivi di studio, di lavoro, di ricongiungimento familiare ovvero per asilo politico, è tenuto a fissare la propria residenza entro 30 giorni e a comunicarla all'autorità che ha rilasciato il permesso. Ha conseguentemente diritto all'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani

2 Il sindaco annota l'iscrizione o la variazione anagrafica sul permesso di

soggiorno e ne da comunicazione entro dieci giorni alla questura della provincia

3 La carta d'identità, di validità limitata alla durata del permesso di soggiorno, è rilasciata al cittadino straniero extracomunitario che ha ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1 su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'interno

4 Il cittadino straniero extracomunitario autorizzato al soggiorno e legalmente residente in Italia gode degli stessi diritti e degli stessi doveri del cittadino italiano, eccezion fatta per l'elettorato attivo e passivo, e inclusa l'iscrizione nel Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di leva si applicano gli accordi internazionali vigenti

ART 8

(Acquisto della cittadinanza)

1 Il cittadino straniero acquista la cittadinanza con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza dopo almeno cinque anni di residenza legale nel territorio della Repubblica

2 Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi del comma 1

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale,

b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad anni uno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia,

c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

3 L'acquisto della cittadinanza e sospeso fino alla sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di cui alla lettera *b)* del comma 2

ART 9

(Programmazione annuale dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro)

1 Ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del consiglio, sentiti il Ministro degli affari esteri, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, determina il numero programmato di permessi di soggiorno per motivi di lavoro che possono essere rilasciati nel corso dei successivi tre anni

2 A tale scopo il Governo tiene conto

a) delle esigenze dell'economia nazionale,

b) delle disponibilità finanziarie e delle strutture amministrative volte ad assicurare adeguata accoglienza ai cittadini stranieri extracomunitari secondo quanto dispongono le Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, nonché secondo quanto richiede la possibilità di reale integrazione dei cittadini stranieri extracomunitari nella società italiana, con particolare riferimento al principio di uguaglianza di cui all'articolo 7 comma 1 secondo periodo,

c) delle richieste di permesso di soggiorno per motivi di lavoro avanzate da cittadini stranieri extracomunitari già presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno per motivi diversi, quali turismo, studio, ricongiungimento familiare, asilo politico, nonché del nu-

mero di cittadini stranieri extracomunitari già in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1986, n. 943,

d) dello stato delle relazioni e degli obblighi internazionali, nonché della concertazione in sede comunitaria

ART 10

(Modalità per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro)

1 Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è ordinariamente rilasciato dal Ministero dell'interno per il tramite della autorità diplomatiche e consolari alle quali lo straniero extracomunitario è tenuto a fare domanda. Esso è rilasciato direttamente nel caso di cittadini stranieri extracomunitari già in Italia a diverso titolo.

2 La domanda di cui al comma 1 deve contenere, fra l'altro, indicazioni sul titolo di studio posseduto, sulle esperienze di lavoro già maturate nonché sulle mansioni che il richiedente è interessato a svolgere. Deve inoltre contenere una dichiarazione relativa allo stato civile e di famiglia del richiedente, nonché un certificato relativo alle sue condizioni di salute.

3 Il Ministero dell'interno rilascia i permessi nell'ambito del numero complessivo programmato di cui all'articolo 9, tenendo conto prioritariamente della congruenza fra qualifiche del singolo richiedente e richieste del mercato del lavoro segnalate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale secondo le norme della legge 30 dicembre 1986, n. 943, nonché dell'ordine cronologico delle domande sulla base delle direttive del Consiglio dei ministri in relazione ad eventuali priorità geografiche.

4 Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è, concesso al di fuori del nu-

mero complessivo programmato nei seguenti casi

a) cittadini stranieri extracomunitari occupati in istituzioni di diritto internazionale,

b) artisti e lavoratori dello spettacolo,

c) marittimi,

d) professori universitari a contratto,

e) stranieri o apolidi che abbiano ottenuto asilo politico

ART 11

(Caratteristiche del permesso di soggiorno)

1 Il permesso di soggiorno e nominativo ed indica, oltre alle generalità del titolare, il motivo della sua permanenza in Italia e la durata di questa

2 Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro deve indicare altresì, ove si tratti di lavoro dipendente, la ragione sociale, la sede, la partita IVA e il codice fiscale del datore di lavoro nonché l'inquadramento contrattuale inizialmente previsto

ART 12

(Procedura speciale in relazione a chiamate nominative)

1 In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, il cittadino straniero extracomunitario può unire alla domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro proposta di assunzione nominativamente fatta da datore di lavoro residente in Italia

2 La proposta di assunzione di cui al comma 1 deve essere sottoposta a nulla osta da parte dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente con riferimento al luogo dove la prestazione di lavoro dipendente dovrà essere svolta. L'ufficio del lavoro e della massima occupazione rila-

scia il nulla-osta previo accertamento di indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1986, n. 943

3 Il datore di lavoro che propone l'assunzione è tenuto ad assicurare idonee strutture di accoglienza, al cui apprestamento è subordinato il nulla osta di cui al comma 2

4 Tanto nel caso di assunzione su richiesta nominativa, quanto nel caso di assunzione su richiesta numerica, l'apprestamento di idonee strutture di accoglienza da parte del datore di lavoro, singolo o associato, consente di attribuire ai conseguenti rilasci di permesso di soggiorno carattere di priorità, del quale il Ministero dell'interno, su segnalazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tiene conto

ART 13

*(Diritto di permesso di soggiorno
e ricorso contro di esso)*

1 La richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro rivolta attraverso le autorità diplomatiche e consolari ha validità annuale e deve essere rinnovata di anno in anno

2 Contro il mancato rilascio del permesso di soggiorno nel caso di cui al comma 1 è ammesso solo ricorso gerarchico

3 La richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro rivolta direttamente all'autorità di pubblica sicurezza da parte dei cittadini stranieri extracomunitari già presenti in Italia con permesso per motivo diverso dev'essere accolta o rigettata entro sei mesi

4 La richiesta di permesso di soggiorno per motivi diversi dal lavoro o dall'asilo politico, dev'essere accolta o rigettata entro tre mesi. Il mancato rilascio del permesso di soggiorno dev'essere motivato e contro di esso è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale

ART 14

(Diritto di associazione in cooperativa)

1 I cittadini stranieri extracomunitari legalmente residenti in Italia ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 943, nonché ai sensi della presente legge, possono associarsi in cooperativa sulla base delle disposizioni di legge vigenti per i cittadini italiani

ART 15

(Deroga al requisito della cittadinanza)

1 Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge norme regolamentari per individuare, nell'ambito del pubblico impiego, le qualifiche e i profili professionali per i quali non è richiesto il requisito della cittadinanza, in deroga alle vigenti disposizioni

CAPO II

DIRITTO DI ASILO

ART 16

(Revoca della clausola di limitazione geografica)

1 Il Governo della Repubblica è autorizzato a revocare la clausola di limitazione ai cittadini originari dei Paesi europei dell'efficacia della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722

ART 17

(Esame della richiesta d'asilo)

1 La condizione del cittadino straniero richiedente asilo è regolata, in con-

formità alle risoluzioni del Parlamento europeo del 12 marzo 1987 e del 18 giugno 1987, nonché in conformità agli accordi europei sulla soppressione dei visti ai rifugiati del 20 aprile 1959 e sul trasferimento della responsabilità nei loro confronti del 16 ottobre 1960 e, in aderenza alla Dichiarazione del consiglio d'Europa sull'asilo territoriale del 18 novembre 1977 nonché, per quanto concerne il ricongiungimento familiare, con l'Atto finale di Helsinki della Conferenza sulla cooperazione e la sicurezza in Europa e con gli Atti delle successive conferenze che lo hanno integrato, secondo le norme che seguono

2 Nessun elemento ostativo alla concessione dell'asilo politico ed alla ammissione delle relative domande può essere dedotto

a) dal tenore del visto d'uscita dal Paese d'origine,

b) dalla mancanza di documenti validi per l'identificazione o l'espatrio,

c) da rinunce o condizioni di qualsiasi genere sottoscritte o accettate in qualsiasi forma dal richiedente prima di varcare il confine o presso uffici del Paese d'origine all'estero,

d) dal ritiro o dalla mancanza del visto d'espatrio,

e) da limitazioni alla durata del soggiorno alla sua causa connessa con il visto d'ingresso in Italia

3 In pendenza della procedura d'esame della domanda, il richiedente asilo non può essere espulso dal territorio della Repubblica, né può essere estradato

4 Il richiedente asilo deve essere sentito personalmente dalla Commissione paritetica di eleggibilità, di cui agli accordi fra il Governo italiano e l'Alto commissario delle Nazioni unite per i rifugiati del 1952 e al conseguente decreto interministeriale 24 novembre 1953, senza previa valutazione di ammissibilità. Deve potersi esprimere in una lingua a lui conosciuta

nonche beneficiare d'assistenza legale gratuita sulla base delle norme che disciplinano il gratuito patrocinio

5 Ai servizi della Commissione di cui al comma 4 provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri

6 Ai fini dell'esame delle richieste d'asilo, la Commissione si avvale di tutti i poteri definiti dagli accordi internazionali istituitivi delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce, e cioè Nazioni Unite, Consiglio d'Europa, Comunità europee, nonche dalle indicazioni dell'Alto commissario delle Nazioni unite per i rifugiati relative a procedimenti e a metodi per l'identificazione dello *status* di rifugiato

ART 18

(Estensione del diritto d'asilo ai familiari)

1 Il riconoscimento del diritto di asilo si estende al coniuge, ai genitori e ai figli

ART 19

(Obbligo di motivazione del rigetto e impugnazioni)

1 Il rigetto della richiesta d'asilo deve essere motivato per iscritto

2 Dispositivo e motivazione devono essere personalmente notificati al richiedente nella lingua da questi indicata al momento in cui fu sentito dalla Commissione paritetica d'eleggibilità

3 Il rigetto può essere impugnato entro 30 giorni dall'avvenuta notifica davanti al tribunale competente per territorio in relazione al domicilio dichiarato al momento della domanda. Tale ricorso può essere proposto direttamente dall'interessato in carta libera ed esente da ogni spesa. Su di esso il tribunale decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, entro cinque giorni.

4 L'ordinanza del tribunale può essere impugnata davanti alla Corte di cassa-

zione entro cinque giorni dall'avvenuta notifica, con facoltà di depositare i motivi entro i successivi 25 giorni. La Suprema corte di cassazione si pronuncia entro i successivi trenta giorni in camera di consiglio.

5 L'impugnazione del rigetto, nonché dell'eventuale conferma da parte del tribunale ha effetto sospensivo dell'efficacia del provvedimento.

ART 20

(Obbligo di soggiorno provvisorio presso centri di raccolta)

1 Il cittadino straniero extracomunitario che richiede asilo può essere avviato a centri di raccolta, qualora non disponga di mezzi di sussistenza o di ospitalità.

2 L'obbligo di soggiornare presso il centro di raccolta può essere disposto per non più di 90 giorni, prorogabili con provvedimento motivato per altri 90. Decorso tale termine, ove la procedura d'esame della richiesta di asilo non si sia esaurita, il richiedente asilo ha comunque diritto a un permesso di soggiorno di lavoro provvisorio valido fino alla definizione della procedura di cui al presente comma, all'assistenza sanitaria di cui godono i cittadini italiani, nonché alla concessione di visti di uscita e di reingresso nel territorio italiano.

ART 21

(Diritti e doveri del cittadino straniero cui è stato riconosciuto il diritto d'asilo)

1 Il cittadino straniero extracomunitario cui sia stato riconosciuto il diritto d'asilo gode degli stessi diritti e degli stessi doveri del cittadino italiano, eccezion fatta per l'elettorato attivo e passivo.

CAPO III

SANZIONI

ART 22

*(Cittadini stranieri
senza permesso di soggiorno)*

1 I cittadini stranieri extracomunitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno contravvenuto alle norme sull'ingresso e il soggiorno in Italia, devono presentarsi all'autorità provinciale di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano entro 90 giorni dalla stessa data per richiedere il rilascio di un permesso provvisorio di soggiorno per un anno rinnovabile, ovvero devono allontanarsi dal territorio dello Stato

2 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli stranieri extracomunitari muniti del permesso di soggiorno già previsto dal regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche e integrazioni

3 Agli effetti degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza può rilasciare il permesso di soggiorno anche in assenza dei prescritti visti d'ingresso. Nel caso di studenti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio è subordinato alla presentazione di apposita certificazione da cui risulti che l'iscrizione all'università o ad altro istituto è stata fatta prima della data di entrata in vigore della presente legge

4 Non sono assoggettabili a sanzioni penali o amministrative coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno contravvenuto alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ospitalità, occupazione e lavoro relativo ai cittadini stranieri extracomunitari, purché, entro tre mesi dalla stessa

data, adempiano agli obblighi imposti dalle disposizioni di cui al presente comma

5 Il cittadino straniero extracomunitario che ha ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi del presente articolo ha diritto all'iscrizione alle liste di collocamento in conformità delle norme in vigore. Si prescinde dal prescritto specifico visto

6 Il permesso provvisorio di soggiorno di cui al comma 1 è prorogabile per un altro anno a favore di cittadini stranieri extracomunitari già presenti sul territorio dello Stato i quali dichiarino di aver svolto attività di lavoro autonomo e si iscrivano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nella speciale sezione del registro degli esercenti il commercio per venditori ambulanti senza ausilio di mezzi meccanici, senza collaboratori e senza posto fisso di cui all'articolo 23

7 Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro viene rilasciato ai cittadini stranieri extracomunitari di cui al comma 1 anche in deroga al numero di permessi previsti nel piano pluriennale di cui all'articolo 9

9 I cittadini stranieri extracomunitari di cui al comma 1, cui il Ministero dell'interno non rilascia il permesso di soggiorno per motivi di lavoro o ad altro titolo, sono espulsi ai sensi del comma 1 dell'articolo 24

ART 23

(Speciale sezione del registro degli esercenti il commercio per venditori ambulanti senza ausilio di mezzi meccanici, senza collaboratori e senza posto fisso. Loro obblighi fiscali)

1 Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita, nell'ambito del registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come modificato dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 320, una speciale sezione per co-

loro che intendono esercitare il commercio di vendita in forma ambulante senza ausilio di mezzi meccanici, senza collaboratori e senza posto fisso

2 L'iscrizione nella speciale sezione del registro di cui al comma 1 e subordinata al pagamento alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del diritto fisso di cui all'articolo 10 della legge 11 giugno 1971, n. 426

3 Devono essere iscritti nel registro coloro che intendono esercitare il commercio di vendita in forma ambulante senza ausilio di mezzi meccanici, senza collaboratori e senza posto fisso. Per ottenere l'iscrizione occorre presentare domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di residenza. Il richiedente deve

a) aver raggiunto la maggiore età,

b) dimostrare di saper leggere e scrivere

4 Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 3 non è necessario il possesso della cittadinanza italiana. I cittadini stranieri che intendono chiedere l'iscrizione devono dimostrare di conoscere le nozioni minime della lingua italiana necessarie all'esercizio del commercio.

5 L'esercizio del commercio di vendita in forma ambulante senza ausilio di mezzi meccanici, senza collaboratori e senza posto fisso non è soggetto ad autorizzazione. Chiunque intenda esercitare il commercio in tale forma è tenuto a darne comunicazione al sindaco di ciascun comune in cui opera.

6 Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo, salve le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, è punito a norma dell'articolo 11 della legge 19 maggio 1976, n. 398 e successive modifiche e integrazioni.

7 Coloro che sono iscritti nel registro di cui al comma 1 non sono tenuti a tenere scritture contabili. Il loro reddito è determinato forfettariamente in lire 6 000 000 all'anno, rivalutabile annualmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del tasso d'inflazione stabilito dall'Istat.

ART 24

*(Sanzioni contro le violazioni
della presente legge)*

1 Il cittadino straniero extracomunitario privo di permesso di soggiorno ovvero con permesso di soggiorno scaduto o comunque non valido, e espulso ed accompagnato alla frontiera con decreto motivato del prefetto, previa nulla osta dell'autorità giudiziaria. Il decreto prefettizio è atto definitivo ricorribile davanti al tribunale amministrativo regionale.

2 Il cittadino straniero extracomunitario espulso è rinvio allo Stato di appartenenza e non può rientrare nel territorio dello Stato senza speciale autorizzazione del Ministero dell'interno. In caso di trasgressione, lo straniero extracomunitario è punito con la reclusione fino ad un anno. È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3 L'espulsione è sospesa quando lo straniero extracomunitario sia in condizioni sanitarie o psichiche tali da costituire pericolo per l'incolumità propria o di altri, e ne sia necessario il ricovero presso la più vicina struttura sanitaria attrezzata.

4 L'espulsione può essere sostituita dall'intimazione rivolta al cittadino straniero extracomunitario dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza del luogo ove si trova, ad abbandonare volontariamente il territorio dello Stato entro sette giorni. In caso di inosservanza dall'intimazione lo straniero è punito con l'arresto di tre mesi, o di sei in caso di recidiva. Si procede con rito direttissimo. Successivamente lo straniero condannato per il reato di cui al presente comma è espulso.

5 Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze in qualsiasi forma cittadini stranieri extracomunitari sprovvisti del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è punito con un'ammenda da lire cinque milioni a lire 20 milioni. Nei casi di particolare gravità, e comunque in caso di recidiva ovvero di occupazione di

due o più lavoratori stranieri, e punito con l'arresto da sei mesi ad un anno in ogni caso il datore di lavoro e inoltre punito con la sospensione dalla propria attività in ragione di un mese per ogni cittadino extracomunitario impiegato

CAPO IV

CENSIMENTO E MISURE DI SOSTEGNO AI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

ART 25

(Censimento)

1 Nell'ambito delle operazioni di censimento previste per il 1991, l'Istituto centrale di statistica provvede a censire i cittadini stranieri extracomunitari presenti in Italia

ART 26

(Misure di sostegno)

1 Anche sulla base dei risultati del censimento di cui all'articolo 25, il Governo della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e le regioni e le province autonome, adotta uno o più atti aventi valore di legge contenenti norme quadro volte a favorire il processo di ambientamento ed integrazione dei cittadini stranieri extracomunitari nell'ambito della comunità nazionale

2 La delega di cui al comma 1 dev'essere esercitata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi

a) avere il carattere di disposizioni quadro,

b) assicurare adeguate opportunità di studio della lingua italiana ai cittadini extracomunitari legalmente residenti in Italia e i loro familiari, a tale scopo e possibile prevedere la destinazione alla regione del personale docente in esubero del Ministero della pubblica istruzione,

c) assicurare il personale di sostegno necessario all'inserimento dei figli dei cittadini stranieri extracomunitari legalmente residenti in Italia nelle scuole dell'obbligo,

d) assicurare in tutti i capoluoghi di provincia nonché in tutti i comuni con oltre cinquantamila abitanti strutture pubbliche di ritrovo e di socializzazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente residenti in Italia che desiderino usufruirne,

e) assicurare l'allestimento di appositi uffici pubblici di informazione e aiuto ai cittadini stranieri extracomunitari nei loro rapporti con le autorità italiane di ogni amministrazione e in generale per agevolare il loro inserimento in Italia nonché la piena conoscenza dei diritti e dei doveri che la legge loro garantisce,

f) allestire strutture di prima accoglienza pubbliche su base provinciale,

g) disciplinare il riconoscimento dei titoli di studio e professionali acquisiti in paesi extracomunitari,

h) istituire su base regionale corsi di formazione professionale specificamente rivolti ai cittadini stranieri extracomunitari

3 La legge finanziaria, a partire da quella relativa all'anno successivo all'emanazione delle norme di cui al presente articolo, provvede al finanziamento delle attività ivi previste

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART 27

(Apolidi)

1 Le disposizioni della presente legge si applicano a coloro che sono privi di cittadinanza di qualsiasi Paese e cioè agli apolidi

ART 28

(Informatizzazione dei posti di frontiera e dei consolati)

1 Il Governo dispone entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collegamento in tempo reale di tutti i di frontiera, allo scopo di consentire il costante aggiornamento degli ingressi in territorio nazionale di cittadini stranieri extracomunitari, nonché l'aggiornamento dell'elenco dei cittadini stranieri e italiani nei confronti dei quali siano stati emanati provvedimenti giudiziari o di polizia

2 Il Governo dispone inoltre entro la stessa data di cui al comma 1

a) il collegamento in tempo reale di tutti i consolati e le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero,

b) il collegamento in tempo reale di tutti gli uffici del lavoro e della massima occupazione,

c) la sperimentazione e l'avvio d'uno speciale programma volto a gestire in tempo reale e in modo incrociato

1) la domanda e l'offerta di lavoro,

2) le richieste di soggiorno per motivo di lavoro,

3) la concessione di visti d'ingresso a cittadini stranieri extracomunitari,

4) l'effettivo ingresso ed uscita dei cittadini stranieri extracomunitari dal territorio nazionale,

5) gli elenchi speciali riguardanti provvedimenti giudiziari o di polizia nei confronti di cittadini italiani e stranieri

ART 29

(Ampliamento organici)

1 Ai fini dell'attuazione amministrativa della presente legge, il Governo della Repubblica è autorizzato ad aumentare l'organico della Polizia di Stato di 2 000 unità da destinare ai posti di frontiera

ART 30

(Abrogazioni)

1 L'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale è abrogato

2 Gli articoli 124, 142, 143, 150 e 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati

ART 31

(Disposizioni di attuazione ed entrata in vigore)

1 Il Governo provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad emanare disposizioni di attuazione della presente legge

2 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia dal giorno successivo all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 1

3 Le disposizioni di cui all'articolo 20 non si applicano ai cittadini stranieri extracomunitari entrati in Italia dopo la data entrata in vigore della presente legge né ai rapporti di lavoro stabiliti successivamente ad essa

ART 32

(Clausole finanziarie)

1 Agli oneri derivanti dalla presente legge, previsti in lire 450 miliardi per il 1990 e in lire 750 miliardi per il 1991 e il 1992, si provvede, quanto ai primi due anni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo utilizzando la voce « Istituzione del trattamento di minimo vitale », e quanto all'anno 1992 con apposito capitolo di bilancio da istituire nelle leggi finanziarie successive

2 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio